

ARGOMENTI ANCI

LINEE GUIDA PER I COMUNI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010



AREA INFRASTRUTTURE
SICUREZZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Collana Argomenti Anci
ISBN 978-88-96280-22-5

La pubblicazione è stata curata da



ANCI – Area Infrastrutture, Sicurezza e Attività Produttive
Responsabile **Antonio Ragonesi**

In collaborazione con



l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali



ComuniCare Anci

Amministratore unico
Giuseppe Rinaldi

Direttore editoriale
Danilo Moriero

Curatore della collana
Giuseppe Maria Galeone

Progetto grafico ed impaginazione
Fabiana Ridolfi
Daniele Zampa

ComuniCare srl
Via dei Prefetti 46
00186 Roma
comunicareanci.it
comunicare@anci.it

Si ringraziano per la collaborazione:

Claudio Filippi – Vice Segretario Generale e Direttore
*Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità – Autorità
Garante per la protezione dei dati personali*
Luigi Altamura – *Comandante
della Polizia Municipale di Verona*
Elena Fiore – *Comandante
della Polizia Municipale di Forlì*
Antonella Manzione – *Vice Comandante Vicario
della Polizia Municipale di Firenze*
Elsa Boemi – *Comandante
della Polizia Municipale di Piacenza*

Si ringrazia in modo particolare il Comune di Verona
per aver condotto in qualità di Capofila, il confronto
tra le Amministrazioni.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

**LINEE GUIDA PER I COMUNI
IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALLA LUCE DEL PROVVEDIMENTO
GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010**

**AREA INFRASTRUTTURE
SICUREZZA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento generale emanato lo scorso 8 aprile 2010 ha fornito nuove regole in materia di videosorveglianza, aggiornando le disposizioni del 2004, anche alla luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in tema di sicurezza urbana e per le diverse evoluzioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni.

Nel corso dei lavori che hanno portato alla redazione finale del testo del Provvedimento e del confronto di profilo istituzionale con l'Associazione, è stata più volte richiamata l'esigenza di una collaborazione per fornire ulteriori indicazioni utili agli Enti Locali ed ai Comuni in particolare.

Si tratta per un verso di esplicitare le novità introdotte e per l'altro di porre l'accento sulla sfera dell'autonomia regolamentare dei Comuni. Ciò sempre nell'interesse principe di fornire ai cittadini nuovi strumenti a tutela della legalità e della sicurezza nel rispetto dei principi della privacy.

Per questo è importante che nella videosorveglianza, accanto al rispetto della sfera privata e del corretto utilizzo dei dati personali, i Comuni si dotino di regole affinché il servizio sia sempre più accessibile, trasparente, ed individuando al proprio interno precise responsabilità di gestione.

Sono queste le motivazioni che ci hanno indotto ad un lavoro di collaborazione, per il quale si ringrazia l'Ufficio del Garante della Privacy, che spero possa essere apprezzato perché intende fornire chiarimenti e strumenti di lavoro per una corretta applicazione, per quanto di competenza dei Comuni, circa l'utilizzo della videosorveglianza, anche ai fini della sicurezza urbana.

Le "linee guida" sono state realizzate a costo zero per la pubblica amministrazione e per l'ANCI. Sono il frutto del lavoro di confronto tra pubbliche amministrazioni, del lavoro prestato a titolo gratuito dalle risorse professionali "interne" ai Comuni, e in quanto tali "collaboratori" dell'ANCI, ed è forse un piccolo esempio di come ogni giorno la Pubblica Amministrazione riesce a realizzare collaborazioni e prodotti di alto livello valorizzando le risorse professionali di cui dispone.

Flavio Zanonato

Sindaco di Padova e Vice Presidente ANCI

“La videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile, nelle città, nei Comuni piccoli e grandi, alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, divenendo ormai parte integrante dell’arredo urbano, come i lampioni, le panchine, i semafori”.

Vorrei partire da questa verissima affermazione contenuta nelle Linee guida di Anci, per esprimere il mio apprezzamento per questo documento che contiene preziose indicazioni per i Sindaci e le Amministrazioni comunali sul corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Con la diffusione di queste Linee Guida, elaborate sulla scia del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali, Anci non si limita a offrire ai sindaci un utilissimo strumento di lavoro per interpretare nel modo più corretto le regole stabilite dalla Autorità. Fa molto di più: dà un contributo importante ad assicurare che il bisogno di sicurezza e di rispetto e tutela della legalità, che è alla base dell’uso e della diffusione delle videocamere, sia assicurato sempre nel più attento rispetto dei principi di protezione dati, aiutando così tutti gli operatori a trovare il corretto punto di equilibrio fra sicurezza e libertà: due beni entrambi tanto preziosi quanto irrinunciabili, che nella vita quotidiana delle nostre comunità trovano il loro punto massimo di concretezza.

Grazie a queste Linee Guida i sindaci e i comuni italiani potranno essere, anche nell’esercizio delle nuove importanti competenze in materia di sicurezza urbana, esempio di sensibilità e attenzione alle esigenze reali delle comunità, nel solco di una tradizione che ha accompagnato lo sviluppo delle autonomie locali in tutta la storia dell’Italia unita e che ha trovato il suo massimo sviluppo nel quadro della Costituzione repubblicana. Una tradizione che ha sempre visto i Comuni promotori di libertà e capaci di dare risposte concrete ai bisogni reali dei cittadini in un quadro di democrazia, di legalità.

Tra le numerose indicazioni degne di nota, vorrei sottolineare innanzitutto quella che consiglia ai comuni di dotarsi di un Regolamento con cui individuare le finalità e le modalità del trattamento dei dati correlato a sistemi di videoripresa. A tale scopo l’Anci ha predisposto anche un schema tipo di Regolamento che merita apprezzamento e che potrà facilitare molto l’attività delle amministrazioni locali.

Particolarmente importanti, anche sul piano pratico, sono le indicazioni sulla presentazione della richiesta di verifica preliminare al Garante. Si chiarisce infatti che la stessa va fatta solo ed esclusivamente quando l'impianto di videosorveglianza raccolga immagini associate a dati biometrici; quando permetta, mediante apposito software, il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici; quando si operi sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita; quando l'impianto non si limiti a riprendere e registrare le immagini, ma sia in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, di segnalarli, ed eventualmente di registrarli (sistemi c.d. intelligenti).

Sicuramente utilissime infine per le amministrazioni locali le tabelle riguardo le possibili sanzioni penali e amministrative in cui potrebbero incorrere i comuni anche con riguardo alle prescrizioni del Garante.

Il Garante non può che apprezzare lo sforzo compiuto, al quale ha anche concorso assicurando la piena collaborazione del suo Ufficio.

Queste Linee Guida rappresentano dunque anche un importante esempio di collaborazione istituzionale tra l'Anci e l'Autorità che, già avviata con la sottoposizione preventiva dello schema del provvedimento generale dell'Autorità al Ministero dell'Interno e alla stessa Anci, al fine di acquisire le loro valutazioni per i profili di competenza, ha trovato ora con questo documento e con il comune impegno a diffonderne il contenuto, e soprattutto la cultura della sicurezza e della privacy che ne è alla base, il suo più pieno sviluppo.

Francesco Pizzetti

Presidente dell'Autorità garante
per la protezione dei dati personali

ARGOMENTIANCI

0	PARTE 1	
	PREMESSE	12
1	PARTE 2	
	FINALITÀ	16
2	PARTE 3	
	IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI VDS COMUNALE	18
3	PARTE 4	
	L'ESAME PREVENTIVO DEL GARANTE	20
4	PARTE 5	
	SISTEMI DI VDS DOTATI DI AUDIO	26
5	PARTE 6	
	SIGUREZZA URBANA E TEMPI DI CONSERVAZIONE IMMAGINI	28
6	PARTE 7	
	GESTIONE IMPIANTI VDS COMUNALI A BORDO MEZZI PUBBLICI	31

PARTE 8	
COLLEGAMENTI TRA CENTRALI FORZE DI POLIZIA E POLIZIE LOCALI	34
PARTE 9	
PROCEDURE ACCESSO IMMAGINI	37
PARTE 10	
VDS E ABBANDONO RIFIUTI: NOVITÀ	40
PARTE 11	
UTILIZZO VDS PER RIVELAZIONI VIOLAZIONI IN MATERIA CODICE STRADA	42
PARTE 12	
SANZIONI	45
PARTE 13	
PRESCRIZIONI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: 6 E 12 MESI	51
PARTE 14	
QUESITI PIÙ FREQUENTI	53
APPENDICE	56

ARGOMENTIANCI

PREMESSA

1^A

PARTE

Il nuovo Provvedimento del Garante per la Privacy in materia di videosorveglianza emanato l'08 aprile 2010¹ fornisce le regole da seguire in materia, novellando interamente il Provvedimento del 2004² che viene così abrogato e sostituito.

L'ANCI, con il presente documento intende fornire alcune specifiche, alla luce delle numerose novità e delle richieste di molte Amministrazioni comunali riguardo l'installazione e la gestione dei sistemi di videosorveglianza, visti gli investimenti economici intrapresi nell'ultimo periodo, grazie a contributi statali e regionali. L'ANCI, peraltro, ha fornito un proprio contributo nella stesura del documento in argomento attraverso un confronto con gli Uffici del Garante, così come hanno fatto il Ministero dell'Interno e l'Unione Province Italiane, istituzioni che hanno preventivamente valutato, secondo le rispettive competenze il Provvedimento stesso, suggerendone modifiche e miglioramenti, d'intesa con i Funzionari del Garante, con un nuovo spirito di collaborazione e condivisione di regole. Lo scopo è inoltre quello di omogeneizzare le varie procedure adottate e adottande in materia nei singoli comuni.

L'ANCI intende poi evidenziare ai singoli comuni il nuovo e stretto rapporto che è scaturito dalle importanti novità legislative approvate negli ultimi due anni in materia di sicurezza³ e lo specifico campo della videosorveglianza.

Da non dimenticare ancora che l'Ufficio del Garante riceve, sempre in numero maggiore, reclami, proteste, richieste di verifiche preliminari e di controlli, in modo particolare da cittadini che ritengono violata la privacy, proprio dai sistemi di videosorveglianza gestiti dagli enti locali. Le ispezioni disposte dall'Ufficio del Garante in materia di videosorveglianza e non solo verso le amministrazioni comunali, con l'attivazione del Nucleo Servizio Privacy della Guardia di Finan-

za, hanno fatto peraltro emergere una serie di violazioni, con conseguenti sanzioni penali ed amministrative.

In materia di uso dei sistemi di videosorveglianza – ricorda il Garante – vengono applicate le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.

Con il presente documento, l'ANCI vuole perciò fornire precise indicazioni ai Sindaci e alle Amministrazioni comunali, partendo dai concetti indicati nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, considerato che la videosorveglianza è divenuta oggi uno strumento indispensabile, nelle città, nei Comuni piccoli e grandi, alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, divenendo ormai parte integrante dell'arredo urbano, come i lampioni, le panchine, i semafori.

Dal punto di vista criminologico, peraltro, la videosorveglianza viene definita *“una misura di prevenzione situazionale e più in particolare come una tecnica di sorveglianza formale”* (Clarke, 1997).

La necessità di adottare un aggiornamento all'importante e storico Provvedimento in materia datato anno 2004, è nata dalle finalità che i vari sistemi di videosorveglianza perseguono, dai successi che si sono conseguiti nei vari campi di azione, dalla necessità di imprimere un maggior rispetto delle regole sia per chi progetta, costruisce e amministra i sistemi, sia per chi li utilizza come le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie Locali, queste ultime oggi sempre più chiamate a contribuire alla salvaguardia dei propri cittadini, secondo le direttive dei Sindaci, che hanno visto aumentare i propri poteri in materia di sicurezza, anche a seguito dell'approvazione del c.d. “Pacchetto Sicurezza 2008” che ha introdotto importanti modifiche all'art. 54 del T.U.E.L. e all'emanazione di moltissime ordinanze sindacali a tutela della cd “sicurezza urbana”.

L'introduzione, per la prima volta nella storia italiana, della dizione di “sicurezza urbana”, come indicata dal Decreto Ministro Interno del 5 agosto 2008⁴ e i conseguenti provvedimenti emessi a mezzo di specifiche ordinanze sindacali, dimostrano quali siano i maggiori compiti cui oggi i Sindaci sono chiamati in materia di pubblica incolumità, decoro, rispetto delle regole di convivenza sociale, sicurezza primaria e secondaria, in un quadro normativo peraltro rispettoso

dei ruoli delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza (Prefetto e Questore) ex legge nr. 121/1981.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha così tenuto conto, nel Provvedimento in argomento, dell'evoluzione normativa in materia di sicurezza, impressa dal Parlamento tra il 2008 e il 2009, con norme che vanno ad incidere sui diritti dei cittadini, i quali non devono subire incursioni nella loro vita privata e nelle attività quotidiane, oltre a considerare i più moderni sistemi tecnologici, che oggi risultano rintracciabili nella commercializzazione di impianti di videosorveglianza.

Va perciò sempre ricordato che la necessità di garantire livelli elevati di tutela dei diritti e delle libertà individuali fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, permette l'utilizzo di nuovi e innovativi sistemi di videosorveglianza. Le Amministrazioni comunali devono sapere che la scelta meno costosa, più rapida o di più semplice attuazione però non è sempre la scelta migliore, in termini di impatto sulla protezione dei dati personali.

¹ Documento web: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2010

² Documento web: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1003482>

³ Cd "Pacchetto Sicurezza 2008" D.L. nr. 92/2008 convertito in Legge 24 luglio 2008 nr. 125 e cd "Pacchetto Sicurezza 2009" Legge 15 luglio 2009, nr. 94.

⁴ Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 09 agosto 2008 (docuweb http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/sicurezza/0989_2008_08_05_decreto_poteri_sindaci.html)

ARGOMENTI

FINALITÀ

2^A | PARTE

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali nel Provvedimento in argomento ha individuato tra le finalità per l'utilizzo della videosorveglianza, **quattro ambiti generali** che riguardano anche le specifiche competenze dei Comuni attraverso i propri organi, tra cui la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana (di stretta competenza dei Sindaci), all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici (tra cui rientra la Polizia Locale), alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti.

Altra finalità individuata dal Garante attiene **la protezione della proprietà**, in particolare sui Sindaci ricade la titolarità della gestione degli impianti di videosorveglianza posti a protezione di sedi, palazzi, uffici, biblioteche, musei, luoghi pubblici.

Ancora con riferimento alla **rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni** svolti da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge, vanno evidenziate le attribuzioni in materia di Codice della Strada, in cui le competenze delle Polizie Locali in qualità di organo di polizia stradale⁵, sono previste nell'utilizzo di sistemi di videocontrollo, oggi ancora più ampliati dalla recente modifica dello stesso Codice con Legge nr. 120/2010 del 29 luglio u.s.⁶

L'ultimo ambito indicato dal Garante tra le principali finalità nell'utilizzo di un impianto di videosorveglianza, è quello **dell'acquisizione di prove**, e in tal senso occorre ricordare la competenza di polizia giudiziaria posseduta dagli agenti ed ufficiali della Polizia Locale, che dipendono dalla competente Autorità Giudiziaria, secondo l'art. 109 della Costituzione e le norme del Codice di Procedura Penale.⁷

⁵ Art. 12 del Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e succ. modif. "Espletamento dei servizi di polizia stradale (omissis) d bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

⁶ Art. 201 c. 1 bis e ter del Codice della Strada, così modificato dall'art. 36 della Legge 120/2010

⁷ Art. 57 Codice Procedura Penale DPR 22 settembre 1988, nr. 447 "Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Sono agenti di polizia giudiziaria:a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio".

ARGOMENTI ANCI

IL REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA
DI VDS COMUNALE

3^A | PARTE

Nel precedente Provvedimento datato 2004, era espressamente prevista la predisposizione dell' *"atto di documentazione delle scelte"*. Tale atto ora non è più previsto lasciando alla sfera dell'autonomia dell'Ente l'adozione degli strumenti regolatori.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali tuttavia mostra come necessari, la corretta individuazione di specifiche finalità e di tutta una serie di altre attività come ad esempio l'individuazione delle figure dei responsabili e degli incaricati del trattamento delle immagini, le modalità di accesso alle immagini, di conservazione dei dati e molti altri aspetti, richiamati nel Provvedimento dell'8 aprile 2010.

L'ANCI sottolinea come sia non solo auspicabile ma necessaria l'adozione di un Regolamento, a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell'Ente Locale, quale massimo strumento di legittimazione e condivisione, per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive.

L'ANCI ricorda, inoltre, che il testo del Regolamento per la gestione di un impianto di videosorveglianza non deve essere trasmesso agli Uffici del Garante per l'approvazione e neppure per la doverosa conoscenza. Il Regolamento dovrà essere però posto in visione durante le eventuali ispezioni dei Funzionari dell'Ufficio Ispettivo del Garante.

L'ANCI rammenta poi, come la predisposizione del Regolamento sia una forma di grande trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive.

A tale scopo è stato predisposto un testo di Regolamento Comunale per la gestione di un sistema di videosorveglianza da considerarsi indicativo, contenente gli aspetti di fondamentale importanza.

ARGOMENTI

L'ESAME PREVENTIVO
DEL GARANTE

4^A | PARTE

Il Garante, dopo l'adozione del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010⁸, ha riscontrato l'invio di copiosa corrispondenza da parte di diversi enti locali che hanno erroneamente ritenuto che fosse necessario sottoporre all'esame preventivo dell'Autorità l'installazione di qualsiasi impianto di videosorveglianza.

Al riguardo, l'ANCI ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Quando non occorre l'esame preventivo del Garante

A| I normali sistemi di videosorveglianza

Il comune che intenda installare un sistema di videosorveglianza **non deve sottoporlo all'esame preventivo del Garante**; come stabilito con il provvedimento dell'8 aprile 2010, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvenga previa **informativa** alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in **fac-simile** dall'Autorità, e siano adottate **idonee misure di sicurezza**.

B| I sistemi integrati di videosorveglianza

L'utilizzo di **sistemi integrati di videosorveglianza**, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, **non deve essere sottoposto a verifica preliminare** nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

1. l'adozione di sistemi idonei alla **registrazione degli accessi** logici degli incaricati **e delle operazioni compiute sulle immagini registrate**, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

1. la **separazione** logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Ove siano rispettate tali specifiche prescrizioni di sicurezza, pertanto, **non occorre alcuna richiesta di verifica preliminare** per l'installazione di sistemi integrati di videosorveglianza che consentano:

- a) *la gestione coordinata di funzioni e servizi tramite **condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari** del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;*
- b) *il collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, **designato responsabile** del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare.*

C| I sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana nei comuni

Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di **sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare** del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite **sistemi integrati di videosorveglianza** qualora:

- a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad **ogni singolo ente** e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'en-

te, **l'accesso alle immagini** solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei **propri compiti istituzionali**, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

- b) un **“centro” unico** gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere **trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta**, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

D| Durata della conservazione delle immagini

I comuni, per le attività di videosorveglianza finalizzata alla **sicurezza urbana**, possono conservare i dati registrati fino a **“sette giorni** successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. Appare opportuno precisare che **non deve essere sottoposta ad una verifica preliminare** del Garante l'esigenza di conservare le immagini anche oltre il periodo di una settimana sopra indicato qualora intervenga una **specifico richiesta in tale senso dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria** in relazione a un'attività investigativa in corso.

Solo nel caso in cui il Comune intenda procedere, per speciali esigenze, a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

E| Ulteriori casi di esclusione della verifica preliminare

Non si deve richiedere comunque una verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti;
- b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento approvato;
- c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

Quando occorre l'esame preventivo del Garante

Il comune **deve sottoporre all'esame preventivo del Garante** solo ed esclusivamente i trattamenti di dati che intende effettuare mediante un impianto di videosorveglianza che:

1. raccolga **immagini associate a dati biometrici**
2. permetta, mediante apposito *software*, il **riconoscimento della persona tramite collegamento** o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare **con dati biometrici**, o sulla base del confronto della relativa immagine **con una campionatura di soggetti precostituita** alla rilevazione medesima oppure
3. non si limiti a riprendere e registrare le immagini, ma sia in grado di **rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali**, segnalarli, ed eventualmente registrarli (sistemi c.d. intelligenti).

Fuori dalle predette ipotesi, occorre richiedere una verifica preliminare nei soli casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati dal Garante, sinteticamente sopra richiamati, non possano essere integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare.

Pagamento dei diritti di segreteria per richiesta esame preventivo

È qui il caso di ricordare che nella richiesta di esame preventivo agli uffici del Garante, i comuni dovranno versare all'Autorità i diritti di segreteria, il cui ammontare è stato quantificato, con determinazione del 15 gennaio 2005, nella misura di euro 1000,00 (mille).

Il versamento di tale importo può essere effettuato secondo una delle modalità di seguito indicate:

- mediante bonifico sul conto corrente bancario n. 18373 presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 2 di Roma (ABI 05164; CAB 03202; CIN C);
- sul conto corrente postale n. 96677000, intestato a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121; 00186; Roma”;
- con assegno circolare non trasferibile da intestare a “Garante per la protezione dei dati personali” e da inviare, al recapito già indicato, con posta assicurata.

⁸ *Provvedimento in materia di dell'8 aprile 2010 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e disponibile sul sito www.videosorveglianza.garanteprivacy.it doc. web n. 1712680)*

ARGOMENTI ANCI

SISTEMI DI VDS
DOTATI DI AUDIO

5^A | PARTE

L'ANCI sottolinea l'estrema delicatezza nell'utilizzo di impianti di videosorveglianza dotati di sistemi di registrazione audio, seppur commercializzati e proposti da aziende del settore. Tali tecnologie incidono in maniera importante nella privacy dell'individuo, configurando una interferenza illecita nella vita privata, fattispecie questa che prevede sanzioni penali. Solamente l'autorità giudiziaria può disporre registrazioni audio con tali sistemi, abbinati alle immagini di luoghi, locali, ambienti ben individuati.

ARGOMENTI ANCI

SICUREZZA URBANA E TEMPI
DI CONSERVAZIONE IMMAGINI

6^A | PARTE

L'ANCI ricorda che l'art. 1 comma 1 della Legge 23 aprile 2009, nr. 38, che ha convertito in Legge con modificazioni il D.L. 23 febbraio 2009, nr. 11 ed ha previsto che *“per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”,* oltre che *“la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”*.

È certamente una importante novità per gli Enti Locali, che prima utilizzavano in via limitata la videosorveglianza, visto che da una attenta lettura del Codice sulla Privacy (D.to L.vo nr. 196/2003)⁹ e dalle conseguenti indicazioni del Garante, potevano sussistere limiti alle attività. In buona sostanza la legittimità delle riprese effettuate dalla Polizia Locale è sempre stata collegata alle finalità tradizionali dei Comuni ovvero il controllo del traffico, la prevenzione degli atti vandalici in determinate zone, il mantenimento della sicurezza nelle grandi città come nei piccoli comuni.

Occorre peraltro ricordare che le qualifiche possedute dagli appartenenti alla Polizia Locale riguardano la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia giudiziaria e la sicurezza pubblica con finalità di ausilio alle Forze di Polizia ex Legge nr. 121/1981 (cfr. Legge Quadro sull'ordinamento della polizia municipale nr. 65/1986).

Per i comuni, l'aumento fino a sette giorni del tempo di conservazione delle immagini degli apparati di videosorveglianza utilizzati per finalità di sicurezza urbana, permette di accedere ad un consistente patrimonio di informazioni, che possono risultare utili per finalità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

L'ANCI ricorda ancora che deve essere prestabilita la necessità di conservazione delle immagini stesse in luoghi (centrali operative, sale servizi) ove l'accesso sia limitato a persone individuate, mentre l'extrapolazione delle immagini deve avvenire per specifiche finalità. È stato specificato nuovamente che oltre il tempo previsto dalla norma della Legge nr. 38/2009, le immagini vanno cancellate anche con altre registrate in sovrascrittura. Occorre inoltre tener conto di un recente provvedimento del Garante per la Privacy¹⁰ che ha riguardato un obiettivo sensibile

per finalità di terrorismo, nel quale il gestore del sistema di videosorveglianza ha ottenuto l'autorizzazione a conservare le immagini dei trenta giorni antecedenti. L'attuale norma che prevede una vera e propria clausola di salvaguardia (*"fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"*) di cui alla legge 38/2009, va posta in equilibrio attraverso un percorso istituzionale e con interventi specifici per evitare abusi; la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione dovrebbe essere preventivamente richiesta dal Comune al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e sarà l'Ente Locale, titolare del trattamento, a richiedere la verifica preliminare al Garante per un eventuale allungamento del tempo di conservazione, per specifiche ed eccezionali finalità, nel rispetto del principio di proporzionalità.

⁹ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248>

¹⁰ <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=>

ARGOMENTIANCI

GESTIONE IMPIANTI
VDS COMUNALI
A BORDO MEZZI PUBBLICI

7^A | PARTE

Con riferimento al luogo in cui è attiva, vanno distinti vari aspetti della videosorveglianza, analizzando quella installata a bordo di autobus/tram/metropolitane urbani ed extraurbani, alle fermate del trasporto pubblico locale, a bordo di taxi, in stazioni, autostazioni, aeroporti. Già nel marzo 1999 il Garante rispondendo ad un quesito di un comune diede importanti prescrizioni, che vanno certamente confermate, condivise ed implementate.

I sistemi di videosorveglianza spesso sono gestiti dai Comuni e dalle Aziende Municipalizzate di Trasporto Pubblico, anche in base a specifici accordi e protocolli con le locali Prefetture e Questure; in alcuni casi questi sistemi sono collegati alle centrali operative delle Forze dell'Ordine che possono ricevere anche in diretta le immagini provenienti dai mezzi pubblici, in caso di allarme o di emergenza. Va perciò garantita la massima riservatezza, permettendo l'accesso sia in diretta che in remoto esclusivamente a personale qualificato e ben individuato, quali appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato e delle Polizie Locali, sia a personale di aziende pubbliche e private con finalità di tutela del patrimonio dei mezzi pubblici.

L'ANCI ritiene di ricordare che le immagini a bordo dei mezzi di trasporto pubblico non possono essere viste dal personale appartenente ai servizi del trasporto pubblico e alla loro estrazione dovrà essere autorizzato personale in possesso di specifiche credenziali, che potrà accedere mediante sistemi "criptati", con utilizzo di *password* e *userid*; dovrà essere altresì garantita anche la registrazione dei *log* relativi alle attività di estrazione delle immagini, dove sono individuabili volti e particolari molto invasivi.

L'ANCI ricorda come sia importante prestare la massima attenzione nel rispetto e nella tutela dei lavoratori a bordo dei mezzi di trasporto pubblico videosorvegliati, affinché lo strumento invasivo delle telecamere sia esclusivamente di prevenzione di atti criminosi e conseguente aumento della sicurezza del trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene la videosorveglianza alle fermate del trasporto pubblico, l'ANCI fa presente che i sistemi di videosorveglianza sono spesso di proprietà di Comuni e di Aziende Municipalizzate, in base a specifici accordi con le locali Prefetture, soprattutto a seguito dei famosi attentati di Londra e Madrid del 2005, quando fu elevata l'attenzione per la tutela del trasporto pubblico. Anche in questo caso esistono collegamenti in diretta con le centrali operative delle

Forze di Polizia dello Stato e delle Polizie Locali, con sistemi di estrapolazione delle immagini gestiti direttamente dalle forze dell'ordine. La visione in diretta ove specificatamente regolata, potrà essere consentita anche al personale delle Aziende Municipalizzate al solo fine di verificare in tempo reale le condizioni di afflusso alle varie fermate e monitorare eventuali criticità che influiscano sui tempi di percorrenza, vietando altresì di utilizzare zoom e primi piani dei passeggeri.

ARGOMENTIANCI

COLLEGAMENTI
TRA CENTRALI FORZE DI POLIZIA
E POLIZIE LOCALI

8^A | PARTE

Come si accennava nella parte iniziale di questo documento, per finalità di sicurezza urbana, deve essere consentito ai Comuni l'utilizzo di adeguati sistemi di videosorveglianza, le cui immagini devono essere conservate e visionate in locali protetti gestiti dalle Polizie Locali e la cui estrapolazione deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato delle medesime forze dell'ordine; possono essere previsti collegamenti con le centrali operative delle Forze di Polizia dello Stato, anche con collegamenti in rete e via fibra ottica¹¹. È importante tenere conto della Circolare del Capo della Polizia datata 08 febbraio 2005¹², diretta ai Prefetti e avente per argomento la definizione delle "linee guida" in materia di videosorveglianza che ha definito nuovi scenari e confortato gli orientamenti manifestati dalle amministrazioni comunali, salvaguardando le attività delle Polizie Locali. Ancora oggi la circolare cui sopra è un "indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che attiene la sicurezza primaria e secondaria"¹³.

È stato codificato nell'aggiornamento del Provvedimento in argomento che, salvo per gli obiettivi rilevanti per la c.d. sicurezza primaria e sia pure con ampie cautele, l'attività di gestione e di controllo degli apparati di videosorveglianza possa essere effettuata dalle Polizie Locali, a seconda degli obiettivi da vigilare, fatta salva la possibilità di prevedere, in condizioni contingenti, anche collegamenti diretti con le forze dell'ordine.

In un'ottica di collaborazione tra istituzioni in materia di sicurezza e di coinvolgimento delle autorità locali di pubblica sicurezza, l'ANCI ritiene che ogni nuova installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni debba passare l'esame preliminare del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I comuni, nella fase di progettazione ed installazione dei sistemi di videosorveglianza, dovranno però adottare tutte le cautele che vadano a prevenire eventuali forme di intrusione nella privacy dei cittadini, sensibilizzando i tecnici e i progettisti, oltre che i responsabili e gli incaricati del trattamento; importante punto di riferimento è il provvedimento del Garante datato 7 ottobre 2007¹⁴, con il quale è stato specificato che il comune deve adottare ogni accorgimento volto ad evitare la ripresa di persone in abitazioni private, delimitando, quindi, la dislocazione, l'uso dello zoom e, in particolare, l'angolo visuale delle telecamere in modo da escludere ogni forma

di ripresa, anche quando non c'è registrazione, di spazi interni di abitazioni private, attraverso eventuali sistemi di settaggio e oscuramento automatico, non modificabili dall'operatore.

Particolare attenzione deve essere prestata dai comuni alla segnaletica e ai modelli di informativa che devono tassativamente indicare, oltre alle finalità di sicurezza urbana, quelle di controllo e di conservazione delle immagini di propria competenza. Fatta eccezione per la recente novità in materia di "sicurezza urbana" che riguarda i comuni.

A tal proposito, l'ANCI ricorda l'importante e recente circolare del Capo della Polizia datata 6 agosto 2010¹⁵, diretta ai Prefetti, con la quale per la prima volta, l'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia indica chiaramente come ***"l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice"***.

¹¹ Sono numerosi i "Patti per la sicurezza" firmati tra il Ministero dell'Interno e le Amministrazioni Comunali che prevedono l'installazioni di nuove telecamere da parte dei Comuni (cfr. Torino, Milano, Verona, Prato, Modena, ecc.)

¹² Circolare Ministero Interno – Dipartimento PS – nr. 558/A/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005 "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia" <http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/Direttiva%202005.pdf>

¹³ Tale definizione è stata inserita nella recente circolare del 6 agosto 2010, a cura dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia

¹⁴ Garante per la Privacy: Provvedimento del 4 ottobre 2007:Newsletter: No a telecamere pubbliche che riprendano interni di abitazioni

¹⁵ Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia nr. 558/A/421.2/70/195969 del 6 agosto 2010 <http://portale.anci.it/Contenuti/Allegati/circolare%208%20agosto%202010.pdf>

ARGOMENTIANCI

PROCEDURE ACCESSO IMMAGINI

9^A | PARTE

Riguardo l'accesso alle immagini per la videosorveglianza con finalità di sicurezza urbana, il Garante ricorda che tale operazioni devono essere funzionali rispetto ai compiti affidati dalle leggi. L'ANCI ritiene inoltre necessario individuare precise finalità e procedure per tali attività. Le immagini perciò potranno essere visionate:

- = sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
- = sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
- = sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni.
- = sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria
- = sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.

Le immagini devono essere custodite in maniera protetta, in server dedicati e non su reti informatiche accessibili da tutti i dipendenti del comune; il luogo ove è presente il server contenente le immagini, deve essere accessibile mediante porte allarmate, l'accesso deve avvenire con la digitazione di codici a chiave alfa-numerica e gli uffici devono essere allarmati, nel caso di chiusura durante alcune ore del giornata.

L'ANCI suggerisce ai comuni in cui i server siano custoditi presso la Centrale Operativa della Polizia Locale, che l'accesso alla stessa debba avvenire, ad esempio, attraverso un videocitofono con l'identificazione immediata del dipendente autorizzato e di conseguenza impedire l'in-

gresso di personale non autorizzato, secondo il provvedimento di individuazione degli incaricati al trattamento e ai preposti, redatto dal Responsabile del sistema di videosorveglianza.

Aspetto da non sottovalutare è anche l'extrapolazione delle immagini, di cui dovrà rimanere traccia informatica. Ogni accesso ai server deve avvenire attraverso un *log* di sistema, che identifichi chiaramente (mediante *password* e *userid*) il dipendente che ha svolto le singole attività, secondo quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il trattamento delle immagini, anche se non espressamente previsto da specifico provvedimento del Responsabile del sistema di videosorveglianza.

ARGOMENTI ANCI

VDS E ABBANDONO RIFIUTI:
NOVITÀ

10^A | PARTE

Grazie ad uno specifico quesito rivolto da un comune al Garante, nel fornire nuove istruzioni sull'utilizzo della videosorveglianza in materia di rifiuti, l'Autorità ha profondamente modificato nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, il capitolo relativo al contrasto all'abbandono di immondizia, fenomeno che crea degrado urbano, e di conseguenza insicurezza reale e percepita, su tutto il territorio nazionale, per il quale vengono richiesti dai cittadini sempre maggiori interventi da parte dei sindaci e delle Amministrazioni Comunali.

Nello specifico tema, l'utilizzo della videosorveglianza da parte delle Polizie Locali (in qualità di organo di polizia amministrativa) o di funzionari di aziende municipalizzate, in possesso di apposita qualifica, ottenuta al termine di corsi di formazione e con decreti da parte dei sindaci, per sanzionare coloro che lasciano rifiuti di ogni genere lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite isole ecologiche, è stato espressamente previsto nel Provvedimento dell'8 aprile 2010 al punto 5.2., che permette il sanzionamento proprio grazie all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689¹⁶ e successive modifiche.

L'ANCI ricorda quanto indicato dal Garante, cioè che *“l'utilizzo della videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure..”*, ad esempio con la presenza costante di agenti della Polizia Locale, con la predisposizione di strutture fisiche che impediscano l'abbandono dei rifiuti. Le sanzioni possono riguarda le modalità, la tipologia e l'orario di deposito dei rifiuti.

¹⁶ Art. 13 comma 1, Legge nr. 689/1981 "Atti di accertamento – Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

ARGOMENTIANCI

UTILIZZO VDS PER RILEVAZIONI
VIOLAZIONI IN MATERIA CODICE
STRADA

11^A | PARTE

L'ANCI ha apprezzato lo sforzo dell'Ufficio del Garante nel delineare in maniera molto particolareggiata ogni aspetto inerente l'utilizzo di dispositivi per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada mediante sistemi di videosorveglianza.

La raccolta dei dati deve essere sempre pertinente e mai eccedente la finalità cui è preposto il titolare, senza invadere la sfera privata degli automobilisti, delimitando gli angoli di ripresa.

In materia di controllo velocità dei veicoli vanno rammentate alcune disposizioni ministeriali:

a) *modalità di ripresa*: le norme attuali in materia di controlli sui limiti di velocità e sui sorpassi, secondo il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, attraverso dispositivi elettronici hanno trovato una puntuale applicazione con la **Direttiva Ministero dell'Interno del 14/8/2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3** "*Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade*", che ha definito molti aspetti relativi ai controlli e alla tutela della privacy; sono state peraltro abrogate molte circolari che davano indirizzi operativi agli organi di polizia stradale, tra cui la circ. nr. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002.

Sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e Zone a Traffico Limitato (ZTL)

Sono ormai decine nei comuni più grandi ed estesi, i sistemi di videosorveglianza che controllano gli accessi alle Zone a Traffico Limitato, le Aree pedonali Urbane e le corsie riservate ai mezzi pubblici.

In questo caso occorre tener conto che le attività sanzionatorie sono svolte dalle Polizie Locali, secondo le norme previste dall'art. 7 del D.Lg. 30 aprile 1992, nr. 285 ("Nuovo Codice della Strada"). Il D.P.R. 22 giugno 1999, nr. 250 definisce in maniera molto dettagliata tutte le modalità inerenti la gestione degli accessi ai centri storici mediante sistemi elettronici.

Un aspetto da non trascurare è quello della conservazione delle immagini scattate al momento della commessa violazione. Per la notifica del verbale sono necessari oggi 90/100 giorni,

poi occorre prevedere altri tempi di conservazione per l'eventuale ricorso, in teoria fino all'emissione della cartella esattoriale, nel caso in cui il contravventore non intenda pagare il verbale entro i termini previsti dal Codice. Tutte le immagini delle violazioni vanno custodite in appositi server, non connessi ad alcuna rete interna, accessibile solo al personale avente la qualifica di appartenente ad organo di polizia stradale (ufficiale o agente) o espressamente autorizzato con apposita nota riservata al personale di aziende esterne, che non svolgono funzioni di verbalizzazione.

In base alle direttive impartite dal Ministero della Funzione Pubblica e al fine di migliorare i servizi verso i cittadini e consentire un accesso agli atti tempestivo, sono molti i Comandi Polizia Locale che consentono di accedere alle immagini delle fotografie scattate in occasione delle violazioni al Codice della Strada (che – lo ricorda il Ministero dell'Interno Servizio Polizia Stradale - non saranno mai allegate al verbale ma che molto spesso i contravventori chiedono agli organi di polizia stradale, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche), attraverso propri portali internet, direttamente a casa. Per l'accesso in sicurezza, l'utente deve però essere in possesso ad esempio di almeno tre chiavi univoche (la targa del veicolo, la data della violazione, il numero del verbale riportato dal documento notificato all'intestatario dell'autoveicolo).

ARGOMENTIANCI

SANZIONI

12^A | PARTE

L'ANCI richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni comunali riguardo le possibili sanzioni sia penali che amministrative, queste ultime particolarmente onerose, in cui potrebbero incappare i comuni, a seguito di visite ispettive dello specifico Nucleo Tutela Privacy del Garante per la Protezione dei Dati Personali o a seguito di segnalazioni dei cittadini, che ritengono lesa la propria riservatezza. Qui di seguito si indicano le principali sanzioni amministrative e penali:

PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE*

* Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche (art. 166, del Codice Privacy)

NORMA E TIPO D'INFRAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - DESTINAZIONE PROVENTI - AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO E AD IRROGARE LE SANZIONI	NOTE/OSSERVAZIONI
Omissione o inidoneità dell'informativa (es. laddove non è indicato il titolare del trattamento o la finalità perseguita)	Sanzione amm.va da 6.000 € a 36.000 €	• 12.000 € entro 60 gg • Stato • Garante	v. punto 3.1 Provv. Garante dell'08/04/10 (Informativa)
Artt. 13 e 161 del Codice			
Mancata o incompleta notificazione del trattamento dei dati personali al Garante	Sanzione amm.va da 20.000 € a 120.000 €	• 40.000 € entro 60 gg • Stato • Garante	v. punto 3.2 Provv. dell'08/04/10 (Prescrizioni specifiche). La violazione ricade su chiunque sia tenuto ad osservare tale prescrizione
Artt. 37, 38 e 163 del Codice			
Inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie	Sanzione amm.va da 30.000 € a 180.000 €	• 60.000 € entro 60 gg • Stato • Garante	v. punto 3.3.1. nelle lettere da a) ad f) Provv. dell'08/04/10 (Misure di sicurezza)
Art. 162, comma 2-ter, del Codice			

NORMA E TIPO D'INFRAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA - DESTINAZIONE PROVENTI - AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO E AD IRROGARE LE SANZIONI	NOTE/OSSERVAZIONI
Omessa adozione di misure minime di sicurezza Artt. 33 e 162, comma 2-bis del Codice	Sanzione amm.va da 10.000 € a 120.000 €	• Non è ammesso il p.m.r. • Stato • Garante	Tale violazione integra la fattispecie del reato ex art. 169 del Codice (Misure di sicurezza), che punisce con l'arresto fino a 2 anni, chi omette di adottare le prescritte misure di sicurezza. v. punto 3.3.2. Provv. dell'08/04/10 (Responsabili e incaricati)
Mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e collegato obbligo di cancellazione di delle immagini oltre il termine previsto Art. 162, comma 2-ter, del Codice	Sanzione amm.va Da 30.000 € a 180.000 €	• 60.000 € Entro 60 gg; • Stato • Garante	v. punto 3.4 Provv. dell'08/04/10
Omessa informazione o esibizione di documenti al garante Artt. 157 e 164, del Codice	Sanzione amm.va 10.000 € a 60.000 €	• 20.000 € Entro 60 gg; • Stato • Garante	La violazione ricade su chiunque sia tenuto ad osservare tale prescrizione

Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (art. 164-bis del Codice)

- Se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.
- In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni in commento, a eccezione di quelle previste dagli artt. 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150.000 € a 300.000 €. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
- In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle succitate sanzioni sono applicati in misura pari al doppio.
- Le sanzioni in oggetto possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Pubblicazione del provvedimento del Garante (art. 165 del Codice)

Nei casi di cui ai suddetti articoli può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

Destinazione dei proventi (art. 166 del Codice)

I proventi, nella misura del 50% del totale annuo, sono riassegnati al fondo per le spese di funzionamento del Garante (ex art. 156, comma 10 del Codice), e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti del suo Ufficio (artt. 154, comma 1, lett. h), e 158 del Codice).

ILLECITI PENALI

IPOTESI DI REATO	SANZIONI PREVISTE	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE/OSSERVAZIONI
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI			
Trattamento illecito di dati personali da parte di soggetti pubblici (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) Art. 167, comma 1 del Codice (1^ ipotesi)	Se ne deriva un danno: Reclusione da 6 mesi a 18 mesi; In caso comunicazione o diffusione dei dati: Reclusione da 6 mesi a 24 mesi	Procura della Repubblica presso il Tribunale Garante	Il fine è quello di trarre per sé o altri profitto o di recare ad altri un danno. Cfr. Artt. 18 e 19 del Codice
Trattamento illecito di dati personali da parte di soggetti pubblici (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) Art. 167, comma 2 del Codice (2^ ipotesi)	Se ne deriva un danno: Reclusione da 1 a 3 anni	Procura della Repubblica presso il Tribunale Garante	Il fine è quello di trarre per sé o altri profitto o di recare ad altri un danno. Cfr. Artt. 17, 20, 21, 22 c.c. 8 e 11, e 45 del Codice
FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI O NOTIFICAZIONI			
Chiunque dichiara o attesti falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi (salvo che il fatto costituisca più grave reato) Art. 168, comma 1 del Codice	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Procura della Repubblica presso il Tribunale Garante	Es. falsità nella notificazione del trattamento ex art. 37 del Codice, o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti

IPOTESI DI REATO	SANZIONI PREVISTE	AUTORITÀ COMPETENTE	NOTE/OSSERVAZIONI
MISURE DI SICUREZZA			
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime di sicurezza. Art. 169, comma 1 del Codice	Arresto sino a 2 anni (reato contravvenzionale)	Procura della Repubblica presso il Tribunale Garante	v. Art. 33 del Codice Il c. 2 dell'art. 169 prevede una regolarizzazione entro un termine fissato dal Garante che estingue il reato (adempimento della prescrizione e pagamento di una sanzione amm.va. di 45.000 €, entro 6 mesi).
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE			
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento del Garante Art. 170, comma 1 del Codice	Reclusione da 3 mesi a 2 anni	Procura della Repubblica presso il Tribunale Garante	v. artt. 150 c.c. 1 e 2, e 143, c. 1 lett. c) del Codice
PENE ACCESSORIE			

La condanna per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. nr. 196 del 2003, prevede la pubblicazione della sentenza (art. 172 del Codice).

ARGOMENTIANCI

PRESCRIZIONI PER IL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO DATI: 6 E 12
MESI

13^A | PARTE

L'ANCI ricorda alle Amministrazioni comunali che nella parte conclusiva del Provvedimento 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2010 che ai sensi dell'art.154 comma 1, lett. c) del Codice della Privacy, viene prescritto al titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e non oltre dei termini ben distinti di 6 o 12 mesi, decorrenti dal 29 aprile, le misure e gli accorgimenti illustrati nel documento.

TERMINE DATA

MISURA – OBBLIGO

ENTRO IL 29 OTTOBRE 2010

Sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, alla verifica preliminare (art. 17 Codice Privacy – punto 3.2.1. Provvedimento)

ENTRO IL 29 OTTOBRE 2010

Adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di quanto indicato nei punti 4.6 (Sistemi integrati di videosorveglianza: gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini, collegamento ad un “centro” unico, adozione sistemi idonei alla registrazione accessi logici incaricati e delle operazioni compiute, separazione logica immagini registrate da diversi titolari) e 5.4 (avvertenze per i sistemi posti in essere da enti pubblici ed in particolare, da enti territoriali) per quanto concerne i sistemi integrati

ENTRO IL 29 APRILE 2011

Rendere l'informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (non le finalità di “sicurezza urbana” come prima anticipato grazie alla circolare Ministero Interno 6 agosto 2010)

ENTRO IL 29 APRILE 2011

Adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza

ARGOMENTIANCI

QUESITI PIÙ FREQUENTI

14^A | PARTE

L'ANCI, per fornire un servizio innovativo e quanto più puntuale possibile, secondo quanto già indicato con alcuni pareri dal Garante per i Dati Personali alla luce del nuovo Provvedimento, intende dare risposta ad una serie di quesiti che riguardano moltissime Amministrazioni comunali, come da sotto indicato prospetto:

È necessario prevedere l'”atto di documentazione delle scelte” per l'installazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza?

NO, non è più obbligatorio, ma l'ANCI consiglia i comuni di dotarsi di un Regolamento di Gestione della videosorveglianza, affinché l'Ente individui con atto determinato le finalità e le procedure del sistema stesso

Un comune ha installato un impianto di videosorveglianza per la duplice finalità di “sicurezza urbana” e “gestione del traffico”. È necessaria la verifica preliminare?

E se l'impianto è collegato oltre che alla Polizia Locale, anche alle Forze di Polizia? NO, non è necessaria la verifica preliminare

Videosorveglianza e Zone a Traffico Limitato/Corsie Bus video sorvegliate: è necessario installare l'apposita informativa, individuato nell'allegato B del Provvedimento Garante 8 aprile 2010?

SI, va installato l'apposito segnale su specifica e autonoma struttura, affinché non sia visibile sul segnale stradale previsto dal Codice della Strada, ma per permettere al cittadino che accede ad una zona/area in cui sono in funzione collegate con Uffici in cui prestano servizi organi di polizia stradale

Le telecamere installate da un comune per finalità di “sicurezza urbana” e per la “sicurezza di edifici pubblici, sono dotate di funzione “motion detection”. È necessaria la verifica preliminare?

SI

Alcune pattuglie della polizia locale di un comune sono dotate di telecamere per finalità di “sicurezza urbana”, “sicurezza del personale che opera in aree a rischio” e “sanzionamento divieti di sosta – street control”. Sussiste l'obbligo di informativa e se sì come, come si adempie all'obbligo di informativa?

SI, è sufficiente una indicazione segnaletica sul veicolo su cui è posizionata la telecamera mobile

I sistemi di videosorveglianza utilizzati per il sanzionamento degli accessi abusivi in ZTL o per il transito lungo le corsie riservate ai mezzi pubblici, che leggono le targhe dei veicoli, incrociandoli con data-base contenente le targhe autorizzate, necessitano di verifica preliminare?

NO, l'associazione delle immagini non avviene con dati biometrici o sensibili e pertanto creano pregiudizio agli interessati che vengono sanzionati

Un comune ha dato in gestione e manutenzione l'impianto di videosorveglianza a una ditta privata esterna all'amministrazione comunale. Quali adempimenti devono essere osservati?

La ditta deve essere nominata dal titolare dell'impianto, responsabile del trattamento e i suoi dipendenti abilitati a visionare le immagini devono ricevere una designazione ad hoc come incaricati

Un comune ha installato un impianto di videosorveglianza composto da una decina di telecamere e ha posizionato l'informativa indicata dal Provvedimento 8 aprile 2010, con cartelli solo all'ingresso del centro urbano. È sufficiente?

NO, perché dovrebbe essere collocato prima del raggio d'azione della telecamera e se il territorio è molto vasto non avrebbe più alcun senso. Differente è l'installazione di segnali per aree, perché più circoscritte rispetto all'intero territorio comunale

Un comune ha installato un sistema di videosorveglianza per finalità di "sicurezza urbana". È vero che sono affievolite alcune prerogative e alcuni obblighi?

SI, la circolare del Ministero dell'Interno del 6 agosto 2010 ha dichiarato che "..."

La Questura ha chiesto ad un comune di aumentare il tempo di conservazione delle immagini, oltre i 7 giorni. Quali attività deve svolgere il comune?

Il comune dovrà richiedere al Garante la "verifica preliminare", allegando la specifica richiesta della Questura e il parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Occorrerà evidenziare se l'aumento del tempo di conservazione è a carattere permanente o provvisorio.

ARGOMENTI

APPENDICE



**SCHEMA DI NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGGIORNAMENTO 2010
(Approvato con deliberazione di C.C. N° del)**

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere
alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati
e dei preposti gestione
dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Modalità di raccolta
e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

- Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- Art. 13 - Diritti dell'interessato

- Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti
alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
- Art. 14 - Sicurezza dei dati

- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto
del trattamento di dati personali

- Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 18 - Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

CAPO V

MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di - Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale nonché a quella della Questura di, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale e della Questura sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dal D.Lgs.31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e della Questura di costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi

e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente rego-

- lamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
 5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Polizia Municipale - Comune di - Area videosorvegliata . Immagini custodite presso la Polizia Municipale di".
2. Il Comune di, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
 9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato:

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI

2) PIAZZA

3) PIAZZA LATO

4) PIAZZA LATO

.....

Finito di stampare
nel mese di novembre 2010
presso Società Tipografica Romana
Pomezia – Roma

ISBN 978-88-96280-22-5



9 788896 280225